

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, parte II, capo I, sezione 2 (cfr. settore vitivinicolo)
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 48 (partecipazione a regimi di qualità) e 49 (informazione e promozione).

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione. La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti. Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di costi aggiuntivi si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento dei relativi costi di adesione. Inoltre dato che i consumatori europei conoscono in minima parte le caratteristiche delle produzioni di qualità, i vincoli e i costi che i produttori devono sostenere, si rende necessario incentivare la realizzazione di campagne informative e promozionali che sensibilizzino il consumatore europeo all'acquisto di tali prodotti. L'attivazione della misura, attraverso la qualificazione delle produzioni e il conseguenziale stimolo

all'integrazione dei produttori, permette il soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) poiché mediante la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, viene migliorata l'offerta ai consumatori e per tale via rafforzata la competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
- fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali) poiché la partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori;
- fabbisogno F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno) poiché la partecipazione ai regimi di qualità, grazie all'aumento della qualità dei prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori, garantisce il miglioramento del posizionamento e della penetrazione dei prodotti sui mercati;
- fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) poiché attraverso il miglioramento dell'offerta e il rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari si generano ricadute di sviluppo sui territori di produzione, nella stragrande maggioranza situati in zone rurali.

La misura è collegata principalmente alla focus area 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) e secondariamente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) in quanto inducendo i produttori a integrarsi in un regime di qualità stimola i medesimi a migliorare la propria organizzazione aziendale in termini di efficienza e di competitività.

L'attuazione della misura concorre come segue al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

a) innovazione: poiché la partecipazione ai regimi di qualità comporta che i produttori agricoli si integrino per condividere regole comuni che permettono di avere livelli qualitativi superiori rispetto alle produzioni convenzionali, ciò comporta la necessità di avvalersi di elementi innovativi in merito agli aspetti organizzativi, produttivi e commerciali;

b) ambiente: attraverso la partecipazione ai regimi di qualità quali il biologico o l'adesione a sistemi volontari di certificazione ambientale la misura contribuisce a preservare gli ecosistemi e la biodiversità; analogamente le denominazioni di origine, in quanto legate a specifici territori, contribuiscono alla conservazione e al mantenimento del territorio rurale.

La misura è volta al miglioramento della redditività delle imprese agricole e agroalimentari grazie allo sviluppo di forme di integrazione orizzontale e verticale delle filiere, con conseguente maggiore penetrazione del mercato interno e un aumento degli sbocchi commerciali.

La misura è articolata in due sottomisure ognuna delle quali prevede un tipo di operazione:

- Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità: operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità).
- Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno: operazione 3.2.1 (Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità).

Al fine di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità e ridurre i costi a carico dei produttori

agricoli, prevalentemente piccoli produttori situati nelle zone di montagna, si prevede la possibilità di presentare da parte delle associazioni di produttori agricoltori un'unica domanda con cui si attivano contemporaneamente l'operazione 3.1.1 e l'operazione 3.2.1, esclusivamente a favore di agricoltori individuali che aderiscono ai regimi di qualità sovvenzionati per la prima volta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai seguenti regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;
- vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
- vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

L'operazione sostiene inoltre l'adesione ai regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano,

compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b):

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

L'operazione sostiene inoltre l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);
- indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tale misura rientra negli obiettivi comunitari e nazionali di implementazione delle politiche riguardo ai prodotti di qualità.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi o loro associazioni, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all'articolo 16 paragrafo 1, che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità specificati al punto 8.2.3.3.1.1. e al punto 8.2.3.3.1.11. successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Per agricoltori attivi si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono aderire al regime di qualità sovvenzionato successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o devono aver partecipato al regime di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono aderire a uno o più dei regimi di qualità dell'Unione, nazionali e facoltativi ammessi ai punti 8.2.3.3.1.1 e 8.2.3.3.1.11. successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o devono aver partecipato a tali regimi di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno devono essere in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le associazioni di agricoltori devono allegare nella domanda l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato indicando, per ciascun agricoltore attivo, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità. Le medesime devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b);
- regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione;
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- approcci collettivi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo di sostegno massimo a titolo di incentivo, in base all'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione a regimi di qualità sovvenzionati, è di 3.000 euro per azienda all'anno per un periodo massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR)

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Effettiva adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori esiste la possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Verifica che i beneficiari non hanno ancora aderito ai regimi di qualità prima della presentazione della domanda di sostegno o che hanno aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di

sostegno.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R8: sistemi informatici

Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei beneficiari (es. analisi non obbligatorie, spese per regimi di qualità non ammissibili, ecc). Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (formulazione dei documenti attuativi)

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Si verificherà la adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori si verificherà con un controllo a campione l'avvenuto trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva adesione dei beneficiari al regime di qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla domanda di sostegno.

R7: selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima della pubblicazione degli stessi.

R8: sistemi informatici

Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tratteranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione, anche per le forme di associazionismo. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La misura di sostegno dei costi di certificazione incentiva la qualificazione delle produzioni e nella scorsa programmazione ha evidenziato una buona partecipazione da parte dei beneficiari raggiungendo i target prefissati e coprendo tutti i regimi di qualità ammissibili e i principali comparti (vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario), quindi si è rilevato un utile strumento di sostegno delle politiche di qualità avviate a livello regionale/nazionale e comunitario.

In merito alla verifica del rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei requisiti e sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

Il tasso di errore nella media della programmazione 2007-2013 è risultato al di sotto del limite soglia stabilito.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Oltre che l'adesione ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b):

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'operazione sostiene l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);
- indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene le attività di Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato interno da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Tale misura rientra negli obiettivi comunitari e nazionali di implementazione delle politiche riguardo ai prodotti di qualità.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, che aderiscono ad uno o più regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione di azioni conformi all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 rientranti nelle seguenti tipologie:

- pubblicazioni, prodotti multimediali, filmati, immagini fotografiche, pieghevoli illustrativi, gadget;
- sviluppo di siti web;
- cartellonistica e affissioni;
- campagne ed eventi promozionali;
- seminari, incontri e workshop con operatori, educational tour, degustazioni;

- acquisto di spazi pubblicitari e publiredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese di coordinamento e organizzazione, nella misura massima del 5% dell'importo totale della spesa amessa.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II, per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le attività di informazione e promozione riferibili ai regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali, né - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

Sono escluse le attività di informazione e promozione oggetto del sostegno previsto da altre normative e in particolare:

- regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e promozione sul mercato interno;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo al sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b);
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi e strategie proposte e di prevedibile impatto della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;
- numero di produttori aderenti;
- regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione

da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno fissa è del 70% dei costi ammissibili delle azioni di informazione e promozione, come indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, nel caso di azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli l'aliquota di sostegno è fissata al 50 % dei costi ammissibili. La spesa massima ammissibile è di 2 milioni di euro per i gruppi di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 associati fra loro e di 600.000 euro per le altre categorie di beneficiari.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R2: ragionevolezza dei costi

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, nonché il miglior rapporto qualità-prezzo. Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato e possono differenziarsi rispetto al target che si vuole raggiungere e alla qualità artistica dell'azione.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR)

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R6: Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Conformità del regime per il quale si richiede il sostegno e a cui il beneficiario deve partecipare.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R9: domande di pagamento

Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. Rischio connesso alla realizzazione di attività pubblicitarie o a sostegno di imprese specifiche o marchi commerciali. Rischio per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

R2: ragionevolezza dei costi

Obbligo di presentazione di un numero previsto minimo di preventivi in sede di domanda di aiuto, loro

analisi dettagliata e attenta durante l'istruttoria, con eventuale possibile verifica presso i fornitori.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (formulazione dei documenti attuativi)

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva partecipazione dei produttori partecipanti al progetto dell'associazione al regime di qualità ammissibile dal bando.

R7: selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima della pubblicazione degli stessi.

R9: domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione. I beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze dei materiali in fase di realizzazione delle attività all'autorità competente al fine della approvazione preventiva e comunque obbligatoriamente insieme alla domanda di pagamento ai fini della verifica della ammissibilità o della tipologia di spesa (pubblicitaria/promozionale). Verranno effettuate verifiche incrociate dei finanziamenti erogati per attività simili, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di pagamento regionale e nazionale.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Visto che i consumatori europei non conoscono le produzioni di qualità, i disciplinari di produzione, i costi e i vincoli che i produttori devono sostenere si rende necessario attivare la misura che ha dimostrato nella passata programmazione un notevole interesse da parte del territorio, esaurendo le risorse disponibili e raggiungendo senza difficoltà i target previsti.

In merito alla verifica del rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei requisiti e sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

Il tasso di errore nella media della programmazione 2007-2013 è risultato al di sotto del limite soglia stabilito.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 per la misura 3

R2: ragionevolezza dei costi

In merito alla sola sottomisura 3.2, trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, nonché il miglior rapporto qualità-prezzo. Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato e possono differenziarsi rispetto al target che si vuole raggiungere e alla qualità artistica dell'azione.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR)

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare.

Effettiva adesione successiva alla domanda di aiuto da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori esiste la possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

In merito alla sottomisura 3.1 verifica che i beneficiari non hanno ancora aderito ai regimi di qualità prima della presentazione della domanda di aiuto.

In merito alla sottomisura 3.2 conformità del regime per il quale si richiede il sostegno e a cui il beneficiario deve partecipare.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R8: sistemi informatici

Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei

beneficiari. Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

In merito alla sottomisura 3.2 anche il rischio connesso alla realizzazione di attività a sostegno di imprese specifiche o marchi commerciali e per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

R2: ragionevolezza dei costi

In merito alla sola sottomisura 3.2 obbligo di presentazione di un numero previsto minimo di preventivi in sede di domanda di aiuto, loro analisi dettagliata e attenta durante l'istruttoria, con eventuale possibile verifica presso i fornitori.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra ADG e OPR.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

In merito alla sola sottomisura 3.1 si verificherà la adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di aiuto tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori si verificherà con un controllo a campione l'avvenuto trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva partecipazione dei beneficiari al regime di qualità ammissibile dal bando (per la sottomisura 3.1 successiva alla presentazione della domanda di aiuto).

R7: selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima della pubblicazione degli stessi.

R8: sistemi informatici

Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tratteranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

In merito alla sola sottomisura 3.2 i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze dei materiali in fase di realizzazione delle attività all'autorità competente al fine della approvazione preventiva e comunque obbligatoriamente insieme alla domanda di pagamento ai fini della verifica della ammissibilità o della tipologia di spesa (pubblicitaria/promozionale). Verranno effettuate verifiche incrociate dei finanziamenti erogati per attività simili, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di Pagamento regionale e nazionale.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Vedere le singole operazioni ai punti 8.2.3.3.1.9.3 e 8.2.3.3.2.9.3.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura